



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2087/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 4

29/03/2012 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	DE PASCALIS	ORONZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CORDELLA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE BLASI	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

295/04/12

PRONUNCIATA IL:

29 MAR 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 MAR 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2087/11
depositato il 01/08/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059 2011 00157101 18 I.V.A. 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

[REDACTED]

difeso da:

AVV. VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR,56 73100 LECCE LE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR,56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059 2011 00157101 18 IRAP 2007

pag. 1 (continua)



Il Segretario
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Commissario CAFFARI G.)

1

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 2087/11

La Società [REDACTED] in liquidazione e concordato preventivo, in persona del liquidatore Dr. [REDACTED] con ricorso tempestivamente presentato e depositato, ha impugnato la cartella di pagamento emessa da Equitalia ETR S.P.A., notificata il 26.05.2011.

Con tale cartella viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 51.728,75, iscritta a ruolo a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, modello 770/S2008, anno di imposta 2007, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis, D.P.R. 600/73.

Nel ricorso si precisa che la cartella è stata oggetto di sgravio parziale per un importo pari ad € 896,35, per cui l'impugnazione resta limitata al residuo importo di € 50.826,52.

Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per i seguenti motivi:

- 1) difetto di motivazione;
- 2) omessa indicazione delle modalità, dei termini e dell'organo cui ricorrere;
- 3) illegittimo recupero a tassazione dei crediti di imposta IRES-IRAP-IVA, compensati;
- 4) inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata della norma.

Equitalia, con controdeduzioni presentate il 3.08.2011, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva perché il ricorso non involge vizi propri della cartella, ma la sola debenza del tributo.

L'Agenzia delle Entrate di Lecce, con controdeduzioni presentate l'8.11.2011, ha eccepito in via preliminare la inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione, perché presentato in busta chiusa e non in plico senza busta e perché tardivo.

Nel merito ha eccepito la infondatezza del ricorso non avendo il ricorrente diritto al riconoscimento dei crediti di imposta, stante la tardiva presentazione della dichiarazione in cui gli stessi vengono indicati e riportati.

L'istanza di sospensione veniva accolta con ordinanza collegiale del 27.10.2011.

Nel corso del giudizio, a mezzo del nuovo difensore Avv. Maurizio Villani, venivano presentate in data 23.01.2012, memorie e documentazione a sostegno della fondatezza del proprio assunto e della infondatezza delle eccezioni preliminari e di merito fatte dall'Agenzia.

Il ricorso veniva deciso all'udienza del 29.03.2012, come da separato dispositivo.



Vanno rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate tanto dal ricorrente che dall'Ufficio, nonché l'unica eccezione di Equitalia.

Quanto a quest'ultima la Commissione osserva che almeno su un punto del ricorso sussiste la legittimazione attiva del concessionario.

Ci si riferisce alla parte di esso che impugna la cartella perché priva delle necessarie indicazioni per individuare il giudice competente e le modalità di impugnazione, che costituirebbero vizi propri della cartella.

Tale omissione costituisce, per giurisprudenza costante, una mera irregolarità che non inficia la validità della cartella.

Inoltre, la parte ha ben saputo come e dove impugnare, così sanando, con il raggiungimento dello scopo, l'omissione lamentata.

Non sussiste neanche il vizio di difetto di motivazione, che il ricorrente non esplicita, se non con il breve accenno all'assenza di ipotetici e non ben definiti atti prodromici.

Il ruolo notificato con la cartella impugnata non doveva essere preceduto da alcun atto prodromico, perché si è trattato di liquidazione automatica della dichiarazione, che non necessitava di alcuna attività di accertamento e che consentiva l'iscrizione diretta nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 462/97.

Nel caso di specie il ricorrente smentisce se stesso in quanto riconosce, a pag. 5 del ricorso, di aver ricevuto in data 4.10.2010 l'avviso bonario.

Quanto alle ~~pre~~liminari eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'Agenzia la Commissione osserva quanto segue.

Mentre è pacifico tra le parti che all'Ufficio, anziché dell'originale del ricorso, depositato in Commissione, è stata spedita la copia dello stesso, non lo sono, invece, le conseguenze di tale inversione.

L'Ufficio assume trattarsi di un atto inesistente perché privo di sottoscrizione originale tanto della parte che del suo difensore, essendo le stesse riprodotte nella fotocopia del ricorso speditogli.

Il ricorrente, al contrario, assume trattarsi di una mera irregolarità che non comporta la nullità, né, tantomeno, la inesistenza del ricorso.

E' nel vero il ricorrente, il cui assunto trova ampia conferma nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ritiene ammissibile il ricorso se l'originale depositato in Commissione contiene la firma del ricorrente o del suo difensore con procura.

Ovviamente sul presupposto che vi sia conformità, come nel caso di specie, tra i due atti (Cass. 15.03.2004,n. 5257; Cass. 31.10.2005,n.21170; Cass. N. 6130 del 16.03.2011).

Tali sentenze affermano che il ricorso è inammissibile solo nel caso di mancanza radicale del requisito della sottoscrizione, ed è, invece, ammissibile allorchè la copia dell'atto notificata all'Ufficio sia una fotocopia dell'originale regolarmente sottoscritto e depositato in Commissione.

Quanto al fatto, anch'esso pacifico tra le parti, che il ricorso è stato spedito in busta chiusa e non in plico senza busta, come previsto dal 2° comma dell'art. 20 D.Lgs. 546/92, tale circostanza non rileva, nel caso di specie, sulla ammissibilità del ricorso.

Infatti, non solo non viene contestato dall'Ufficio il contenuto della busta, e vi è, quindi, certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, ma questo ha raggiunto lo scopo perché l'Ufficio si è regolarmente e tempestivamente costituito in giudizio (Cass. N. 17702 del 2.09.2004; Cass. N.15538 del 30.06.2010; Cass. N. 16572 del 28.07.2011).


Tali sentenze conformi stabiliscono tutte che la spedizione in busta chiusa del ricorso costituisce una mera irregolarità, qualora il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario.

Contrariamente, ancora, all'assunto dell'Ufficio in ordine alla tardività del ricorso, la Commissione rileva che lo stesso è, invece, tempestivo perché proposto entro i 60 giorni previsti dall'art.21 D. Lgs. 546/92. *

La cartella risulta notificata il 26.05.2011 e il ricorso consegnato per la spedizione all'Ufficio postale il 22.07.2011, come da timbro apposto sul documento 2 e da attestazione nel documento 5, esibiti in giudizio dallo stesso Ufficio.

E' ormai giurisprudenza costante della Suprema Corte, sulla scia di quella costituzionale, che anche nel caso di spedizione del ricorso in busta chiusa e non in plico senza busta, ai fini della tempestività del ricorso rileva la data di spedizione e non quella di ricezione dell'atto (Corte Cost. n. 477 del 2002 e n. 520 del 6.12.2002; Cass. N.333 dell'11.01.2006; Cass. N. 918 del 12.12.2006).

IL fatto, poi, che la parte abbia notificato il ricorso sia all'Ufficio di Gallipoli, che a quello di Lecce, non porta alla sua inammissibilità, perché tale sanzione non è prevista da nessuna norma tributaria.



La stessa circolare n. 27/E del 28.05.2010 dell'Agenzia delle Entrate, nel disciplinare la notificazione degli atti dal 1° gennaio 2001, data in cui sono divenute operative le Agenzie fiscali, ha invitato le sue strutture operative a non sollevare eccezioni in contrasto con le sue stesse indicazioni riguardanti l'eventuale notificazione e alla sede centrale e alla struttura periferica.

Quanto al merito la Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto.

Non sono in contestazione tra le parti l'an e il quantum dei crediti di imposta maturati dal contribuente nel 2006 e dallo stesso utilizzati in compensazione solo nell'anno 2007, con la dichiarazione presentata nel 2008.

L'Ufficio, non riconosce, però, il diritto alla detrazione IVA e alla compensazione dei crediti di imposta stante l'omessa presentazione della dichiarazione 2007, per l'anno 2006.

La presentazione di tale dichiarazione spettava al liquidatore giudiziale, stante la procedura di liquidazione della società.

Tale dichiarazione è stata presentata in ritardo oltre i 90 giorni ed è stata, per tale motivo, considerata omessa.

Ciononostante la Commissione ritiene che il ricorrente abbia comunque diritto a vedersi riconoscere i suoi crediti di imposta.

Tanto in virtù di quanto statuito su fattispecie analoghe dal Supremo Collegio e, per di più, dalla stessa risoluzione n. 74 del 19.04.2007, dell'Agenzia delle Entrate.

I crediti di imposta maturati nel 2006 dal ricorrente sono certi, effettivi ed esigibili, perché verificati ed avallati prima dal C.T.U. Prof. Adamo, nel corso della procedura di liquidazione, poi dal Commissario Giudiziale Dr. Fracasso, ed infine dal Giudice della procedura.

Tali crediti sono stati poi oggetto di cessione ai creditori e, quindi, a favore della stessa Amministrazione Finanziaria.

Per Essa sarebbe ostativo al riconoscimento dei crediti il solo fatto della omessa presentazione della dichiarazione nel 2007.

IL ricorrente ha esperito tutti i necessari tentativi in sede non contenziosa per ottenere il riconoscimento di tali crediti.

Ha, infatti, presentato prima l'istanza di autotutela e poi la richiesta di procedere ad accertamento induttivo, ma l'Ufficio le ha disattese entrambe.



Fa riflettere la sintomatica sua posizione laddove nelle controdeduzioni afferma che "il riconoscimento del credito è possibile solo a seguito dell'esercizio del potere dell'Ufficio di procedere con un accertamento induttivo nei confronti di un soggetto che ha omesso la dichiarazione successiva, e che effettuarlo non costituisce un obbligo, ma un semplice potere per l'Amministrazione".

Ma, poiché l'azione della P.A. deve essere sempre ispirata ed improntata ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, non si comprende il rifiuto ad eseguire tale accertamento, volto ad una mera formalità, dal momento che i crediti erano già certi nella loro esistenza ed ammontare.

Inoltre è da dire che le operazioni IVA risultavano regolarmente registrate e riportate nelle liquidazioni periodiche, circostanza, questa, che avvalorava e rafforza il diritto del contribuente a vedersi riconoscere i crediti di imposta (vedi Risoluzione n. 74, che richiama e conferma la precedente circolare n.222 del 30.11.2000; nonché Cass. N. 12012 del 22.05.2006; nonché Corte di Giustizia Europea n. 107/10 del 12 .05.2011; e da ultimo Cass. N. 2226 del 31.01.2011; Cass. N.4776 del 28.02.2011.Cass.n. 13920 del 24.06.2011; Cass. N. 19529 del 23.09.2011; Cass. n. 20040 del 30.09.2011).

In tali pronunce viene ripetutamente affermato che il contribuente non perde il diritto alla detrazione, qualora usufruisca di un credito di imposta maturato in un determinato anno, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, purchè annotato nel registro degli acquisti.

L'Ufficio aggiunge ancora che in capo al ricorrente sussiste il diritto a chiedere il rimborso del credito con la procedura del c.d. "rimborso anomalo".

Confermando in tal modo il buon diritto del ricorrente al riconoscimento dei suoi crediti di imposta, pur in presenza di dichiarazione omessa.

Osserva, infine, la Commissione che il mancato riconoscimento del credito comporterebbe un indebito arricchimento dell'Erario ai danni del contribuente.

Quanto, poi, all'assunto dell'Ufficio che l'eventuale riconoscimento andrebbe limitato al solo credito IVA e che il ricorrente non ha mosso specifiche contestazioni sui restanti crediti, la Commissione osserva che questi ha impugnato e chiesto l'annullamento in toto della cartella.

6)

D'altronde, pur riconoscendo che la giurisprudenza si è interessata quasi prevalentemente del credito IVA, che è il caso più ricorrente, la ratio che giustifica il riconoscimento è comune e va estesa ai restanti crediti, al fine di evitare profili di ingiustificate limitazioni.

Il ricorso va accolto e la cartella annullata.

La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Lecce, 29.03.2012

IL GIUDICE RELATORE
Antonio Cordell

IL PRESIDENTE

Massimo Arzelli

9